determinazione del punto di partenza di quest'ultimo siano sufficientemente precise, chiare e prevedibili al fine di permettere ai soggetti passivi dell'imposta di conoscere i loro diritti e di accertarsi che gli stessi siano in grado di fruire dei vantaggi fiscali previsti dalle disposizioni della direttiva in parola.

(1) GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-614/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 95/46/CE — Trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati — Tutela delle persone fisiche — Articolo 28, paragrafo 1 — Autorità nazionale di controllo — Indipendenza — Autorità di controllo e cancelleria federale — Legami personali ed organizzativi)

(2012/C 379/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e B.-R. Killmann, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: H. Kranenborg, I. Chatelier e H. Hijmans, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: G. Hesse, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Obbligo degli Stati membri di garantire che le autorità di controllo nazionali incaricate della vigilanza sul trattamento dei dati personali esercitino il loro compito in assoluta indipendenza — Stretti collegamenti personali e amministrativi tra l'autorità di controllo e la cancelleria federale (Bundeskanzleramt) — Soggezione dell'autorità di controllo alla vigilanza del cancelliere federale

Dispositivo

 Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché la normativa vigente in Austria soddisfi il criterio di indipendenza per quanto riguarda la Datenschutzkommission (commissione per la protezione dei dati), più precisamente istituendo un contesto normativo in forza del quale

- il membro amministratore della Datenschutzkommission è un funzionario federale soggetto a un controllo di servizio,
- l'ufficio della Datenschutzkommission è inserito nei servizi della cancelleria federale, e
- il cancelliere federale gode di un diritto incondizionato all'informazione su ogni aspetto della gestione della Datenschutzkommission.

la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- 2) La Repubblica d'Austria è condannata a sopportare le spese della Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Garante europeo della protezione dei dati sopportano le proprie spese.
- (1) GU C 72 del 5.3.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2012 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-37/11) (1)

[Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Regolamento n. 1234/2007 — Articolo 115 — Allegato XV — Punto I, paragrafo 2 — Appendice all'allegato XV — Parte A — Denominazioni di vendita «burro» e «grasso lattiero da spalmare» — Denominazione di vendita «pomazánkové máslo» (burro da spalmare) — Elenco di deroghe]

(2012/C 379/10)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Očková, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1), in combinato disposto con il punto I, paragrafo 2, dell'allegato XV di detto regolamento nonché con la parte A dell'appendice a tale allegato — Normativa di uno Stato membro che autorizza la commercializzazione di un prodotto corrispondente alla denominazione di vendita «grasso lattiero da spalmare» con la denominazione di vendita «Pomazánkové máslo» (burro da spalmare)

Dispositivo

- 1) Autorizzando la vendita del pomazánkové máslo (burro da spalmare) con la denominazione «máslo» (burro), sebbene tale prodotto abbia un tenore in grassi lattieri inferiore all'80% e tenori in acqua e in residuo secco non grasso superiori rispettivamente al 16 % e al 2 %, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in combinato disposto con il punto I, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell'allegato XV di detto regolamento nonché con la parte A, punti 1 e 4, dell'appendice a tale allegato.
- 2) La Repubblica ceca è condannata alle spese.
- (1) GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012 — Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/José Manuel Baena Grupo, SA

(Cause riunite C-101/11 P e C-102/11 P) (1)

[Impugnazione — Disegno o modello comunitario — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 6, 25, paragrafo 1, lettere b) ed e), e 61 — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un personaggio seduto — Marchio comunitario figurativo anteriore — Impressione generale diversa — Margine di libertà dell'autore — Utilizzatore informato — Portata del sindacato giurisdizionale — Difetto di motivazione]

(2012/C 379/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Herbert Neuman, Andoni Galdeano del Sel (rappresentante: S. Míguez Pereira, abogada), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altra parte nel procedimento: José Manuel Baena Grupo, SA (rappresentante: A. Canela Giménez, abogado)

Oggetto

Impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2010, Baena Grupo/UAMI — Neuman e Galdeano del Sel (Personaggio seduto) (T-513/09), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 14 ottobre 2009 (procedimento R 1323/2008-3)

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) I sigg. Neuman e Galdeano del Sel sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute da José Manuel Baena Grupo SA, relativamente all'impugnazione nella causa C-101/11 P.
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da José Manuel Baena Grupo SA, relativamente all'impugnazione nella causa C-102/11 P.
- (1) GU C 130 del 30.4.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/ Sportradar GmbH, Sportradar AG

(Causa C-173/11) (1)

(Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Articolo 7 — Diritto sui generis — Banca di dati relativa ad incontri in corso di svolgimento di campionati di calcio — Nozione di «reimpiego» — Localizzazione dell'atto di reimpiego)

(2012/C 379/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Convenuta: Sportradar GmbH, Sportradar AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), in particolare del suo articolo 7 — Diritto del creatore di una banca di dati di vietare l'estrazione e/o il reimpiego di una parte del contenuto della banca di dati — Nozioni di «estrazione» e di «reimpiego» (Articolo 7, paragrafo 2, della direttiva) — Banca di dati contenente informazioni sulle partite di calcio in corso di svolgimento («Football Live»)